

Articolo 82 Piste ciclabili

Le piste ciclabili dovranno essere costruite avendo cura ai collegamenti con la viabilità esistente in modo da permettere al ciclista di avere sempre una continuità di percorsi anche quando viene realizzato un semplice tratto di pista.

La segnaletica dovrà essere coerente su tutto il territorio Comunale in modo da comprendere il percorso più sicuro da utilizzare.

Articolo 83 Aree per parcheggio (biciclette)

Nei cortili degli edifici esistenti deve essere sempre consentito il parcheggio delle biciclette di chi abita o lavora negli edifici da esso accessibili. Questa norma è stata introdotta per incentivare la possibilità di utilizzo e sosta delle biciclette, infatti in alcuni regolamenti condominiali è vietata la sosta delle biciclette nelle aree comuni condominiali, con questa norma i cittadini potranno richiedere la possibilità di sostare le biciclette nei cortili, agevolando di fatto l'utilizzo quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto.

Oltre alla realizzazione dei posti per la sosta delle auto sarà necessario predisporre anche la realizzazione 1 posto bici ogni unità immobiliare o 2,5 posti bici ogni 100 mq. di S.I.p. Nel caso di edifici produttivi, commerciali e terziari tale indice è ridotto a un posto bici ogni 300 mq. di s.l.p..

Inoltre potranno essere realizzati aree di sosta per le bicicletta senza la necessità di effettuare specifiche verifiche di superficie coperta dei lotti

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

Visto che l'impermeabilizzazione delle superfici contribuisce, in modo determinante alle problematiche di deflusso delle acque meteoriche, quando l'incremento di superficie impermeabile rispetto al progetto rilasciato supera i 200mq, si dovrà prevedere la realizzazione di vasche di laminazione con scarico graduale nella rete fognaria pluviale, mista o nella rete idrografica naturale o artificiale con raccolta delle acque piovane in cisterne o vasche, con possibile successivo utilizzo, previo trattamento, per usi ammissibili (irrigazione di aree verdi, lavaggio di cortili e piazzali, lavaggio di veicoli e alimentazione wc e lavatrici).

Questa norma è finalizzata alla riduzione nel tempo della problematica derivante dalle forti precipitazioni che avvengono in periodi molto limitato di tempo, che causano l'impossibilità da parte delle condotte di smaltimento di reggere al grande afflusso concentrato in un breve periodo di tempo, causando conseguentemente lo straripamento lungo le strade e a volte anche all'interno di garage e abitazioni, con i conseguenti disagi e danni.

5

Sono state introdotte norme che di fatto vietano la realizzazione di opere di qualsiasi genere che impediscono il regolare deflusso delle acque e che obblighino i frontisti di provvedere a che i fossi e canali situati lungo le strade di qualsiasi specie e fra le proprietà private siano costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate, il deflusso delle acque si verifichi regolarmente senza danno alle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

Art.97 Risparmio idrico

Al fine di favorire la riduzione dei consumi e/o la sostituzione di risorse pregiate con altre meno pregiate (acque piovane accumulate in cisterne, "acque grigie") per le

nuove costruzioni e per le ristrutturazioni che prevedono la demolizione e ricostruzione è obbligatorio procedere a:

- installazione di contatori o lettori di consumo individuali per singola unità abitativa;
- realizzazione di reti duali per l'utilizzo di acque meno pregiate, per usi compatibili;
- raccolta separata delle acque piovane defluenti dalle coperture e dalle superfici non inquinanti, e loro utilizzo, previo trattamento se necessario, per usi ammissibili

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio nelle nuove edificazioni e nelle ristrutturazioni edilizie che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio, l'utilizzo dell'acqua piovana, pertanto essa dovrà essere filtrata e successivamente raccolta in vasche con eliminazione dell'acqua di prima pioggia, per essere utilizzata per le cassette dei WC, e lavatrice nonché per l'irrigazione di orti e giardini.

L'acqua piovana ricadente sulle superfici impermeabilizzate deve essere opportunamente canalizzata e convogliata in: vasche d'accumulo dotate di filtro, in cui viene stoccata al fresco ed al buio in un ambiente igienicamente sicuro

115.2 Trasferimento di titolarità dell'impianto (insegne)

Al fine di semplificare la sostituzione dell'insegna di esercizio delle attività, in caso di apertura di attività commerciale in locali già preesistenti sarà possibile nella segnalazione di apertura inserire anche la comunicazione di sostituzione dell'insegna (se avente le stesse dimensioni) evitando tempi di attesa molto più lunghi. L

3.

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza.

Per avere un elenco chiaro degli elementi di arredo che si possono realizzare nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali, senza alcun titolo abilitativo è stato predisposto un elenco che è stato riportato nel regolamento edilizio:

□ **Pergolato** - una struttura non stabilmente infissa al suolo (facilmente smontabile) ma ancorata per il vento, con dimensioni massime di 20,00 mq realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un'impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone, aperta su almeno tre lati e nella parte superiore.

● **Gazebo** - una struttura di dimensioni massime di 20,00 mq, ancorato per il vento, non aderente ad altro fabbricato, coperta con teli, tessuti cerati o similari nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”.

□ **Ripostiglio per attrezzi** - manufatto accessorio con superficie massima di 8,00 q non stabilmente infisso al suolo ma ancorato per il vento da realizzarsi in legno o materiale ecocompatibile simile al legno.

□ **Pergotenda** - una struttura di dimensioni massime di 20,00 mq, ancorato per il vento al pavimento e all'edificio principale, stabile e duraturo. L'opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda e/o frangisole in materiale ligneo o metallico, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda”.